



**Procedura ai sensi dell'articolo 152-sexies e seguenti del Regolamento
Consob n. 11971 del 14 maggio 1999**

“Procedura Internal Dealing”

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di
Giorgio Fedon & Figli S.p.A.

Il documento è disponibile nel sito internet
www.fedongroup.com

Indice

1. Finalità e ambito di applicazione
2. Soggetti rilevanti e persone strettamente legate
3. Obblighi informativi a carico dei Soggetti Rilevanti
4. Obblighi informativi a carico della Società
5. Modalità di comunicazione
6. Limitazioni al compimento di operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti (“Black-out Periods”)
7. Soggetto Preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni
8. Modalità di adozione e diffusione della Procedura
9. Sanzioni

1. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1. L'art. 114, comma 7, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e gli articoli 152-*sexies* e seguenti del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e sue successive modifiche ed integrazioni ("**Regolamento Emittenti**") disciplinano gli obblighi e le modalità di comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle informazioni inerenti alcune tipologie di operazioni aventi ad oggetto azioni di società emittenti quotate, nonché strumenti finanziari a queste collegati compiute dai cosiddetti "Soggetti Rilevanti" dell'emittente quotato e dalle Persone Strettamente Legate ad essi.

1.2. Giorgio Fedon & Figli S.p.A. ("**Società**"), emittente le cui azioni ordinarie sono negoziate sul mercato telematico azionario di Euronext Paris, è tenuta ad applicare la disciplina di cui all'articoli 152-*sexies* e seguenti del Regolamento Emittenti. La presente procedura ("**Procedura**"), inoltre, nel caso in cui le azioni della Società fossero quotate sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. è adottata anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 11, 17 e 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale.

1.3. La presente procedura in tema di *internal dealing* contiene prescrizioni attuative della summenzionata disciplina normativa e regolamentare con riferimento a Giorgio Fedon & Figli S.p.A. ("**Società**"), nella prospettiva di migliorare la trasparenza e l'omogeneità informativa relativamente alle operazioni finanziarie compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ad essi.

1.4. Tale disciplina prescinde dal possesso da parte del Soggetto Rilevante di informazioni riservate e dal loro eventuale utilizzo illecito (fattispecie che configura il reato di *insider trading*), assumendo che il compimento di certe operazioni finanziarie da parte di determinati soggetti considerati rilevanti, vale a dire da parte di soggetti che, per l'incarico ricoperto, hanno modo di conoscere dall'interno le vicende della loro azienda e del gruppo di appartenenza, abbia, di per sé, carattere *price sensitive*.

1.5 La Procedura prevede due principali obblighi, quello facente capo ai Soggetti Rilevanti di comunicare le seguenti operazioni (le "**Operazioni**") :

(a) vendita, l'acquisto, sottoscrizione e scambio ovvero la conclusione di accordi per la vendita, l'acquisto, la sottoscrizione o lo scambio di Azioni;

(b) l'attribuzione o l'accettazione di qualunque opzione avente ad oggetto le Azioni ovvero qualsiasi altro diritto o obbligo, presente o futuro, sottoposto o meno a condizione, di acquistare o cedere le Azioni;

(c) l'acquisto, la vendita, l'esercizio o il mancato esercizio di opzioni, diritti o obblighi aventi ad oggetto le Azioni, nonché qualunque atto di disposizione relativo a tali opzioni, diritti o obblighi aventi ad oggetto le Azioni;

(d) (e) la conclusione di operazioni di qualsivoglia natura fuori dal mercato AIM Italia aventi ad oggetto le Azioni;

(f) il trasferimento a titolo gratuito di Azioni;

(g) operazioni di acquisto dalla, e di vendita alla, Società di azioni proprie della stessa;

(h) l'acquisto, la cessione e/o la rinuncia (in tutto o in parte) di Prodotti Finanziari il cui valore sia collegato, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all'andamento del prezzo delle Azioni,

da loro stessi effettuate o da Persone Strettamente Legate ad essi, e quello facente capo ai medesimi Soggetti Rilevanti di astenersi dal compiere le predette Operazioni in specifici intervalli temporali.

1.6. Ai fini della presente Procedura sono escluse dall'obbligo di comunicazione (i) le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i cinquemila euro entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori cinquemila euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti; (ii) le Operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone Strettamente Legate ad esso, come definite al successivo

paragrafo 2 della Procedura; e (iii) le Operazioni effettuate dalla Società e da società da essa controllate. L'importo indicato al punto (i) è calcolato sommando le operazioni relative alle azioni e agli strumenti finanziari collegati, effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate a tali soggetti.

1.7. Ai fini dell'ottemperanza degli obblighi di comunicazione di seguito descritti, la Società è tenuta a dare informazione ai Soggetti Rilevanti, e questi ultimi alle Persone Strettamente Legate, della loro avvenuta identificazione e dei relativi obblighi connessi mediante sottoscrizione da parte degli stessi della dichiarazione di cui all'Allegato 1 alla presente procedura.

2. SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE

2.1. Ai sensi degli articoli 114, comma 7, del TUF e 152-sexies, lettera c), del Regolamento Emittenti, considerata la struttura del Gruppo Fedon, sono definiti Soggetti Rilevanti:

(i) i Consiglieri di amministrazione e i Sindaci della Società, in quanto componenti degli organi di amministrazione e controllo della Società;

(ii) il Direttore Generale della Società, in quanto soggetto che svolge funzioni di direzione nella Società, ha regolare accesso a informazioni privilegiate e può adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato;

(iii) soggetti che detengono una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale della Società, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società.

2.2 L'eventuale individuazione di ulteriori Soggetti Rilevanti oltre a quelli indicati al precedente punto 2.1 compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione della Società, il quale provvederà ad adottare un'apposita deliberazione finalizzata ad integrare ovvero a modificare la Procedura.

2.3. Ai sensi dell'articolo 152-sexies, lettera d), del Regolamento Emittenti sono definite Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti:

(i) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti;

(ii) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante o uno dei soggetti di cui al precedente punto 2.3 (i) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;

(iii) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da uno dei soggetti di cui al precedente punto 2.3 (i);

(iv) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone di cui al precedente punto 2.3 (i);

(v) i *trust* costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di uno dei soggetti indicati al precedente punto 2.3 (i).

3. OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DEI SOGGETTI RILEVANTI

3.1. I Soggetti Rilevanti, ad eccezione dei soggetti di cui al precedente punto 2.1 (iii), sono tenuti a comunicare alla Società e a Consob, le Operazioni compiute dagli stessi o dalle Persone Strettamente Legate, entro cinque giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione.

3.2. I soggetti di cui al precedente punto 2.1 (iii) sono tenuti a comunicare a Consob le Operazioni compiute, nonché a pubblicarle con le modalità previste dal Regolamento Emittenti entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione.

3.3. I Soggetti Rilevanti sono tenuti a rendere nota alle Persone Strettamente Legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del TUF.

3.4 Le comunicazioni di cui al presente paragrafo della Procedura sono effettuate secondo le modalità indicate nell'Allegato 6 al Regolamento Emittenti ed in particolare tramite invio dello "Schema di comunicazione ai sensi dell'articolo 152-*octies*, comma 7" compilato in ogni sua parte ed in formato pdf.

4. OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLA SOCIETÀ

4.1 Con riferimento alle comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti, la Società pubblica le informazioni in esse contenute entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento.

4.2 Le comunicazioni di cui al presente paragrafo della Procedura sono effettuate secondo le modalità indicate nell'Allegato 6 al Regolamento Emittenti.

5. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

5.1. Le comunicazioni alla Consob e la diffusione al pubblico sono effettuate con le modalità indicate nell'Allegato 6 del Regolamento Emittenti.

5.2. I Soggetti Rilevanti, ad eccezione dei soggetti di cui al precedente punto 2.1 (iii), comunicano alla Società le Operazioni effettuate dagli stessi e dalle Persone Strettamente Legate mediante invio dello "Schema di comunicazione ai sensi dell'articolo 152-*octies*, comma 7", compilato in ogni sua parte, al soggetto preposto al ricevimento, gestione e diffusione al mercato delle stesse ("**Soggetto Preposto**"), così come individuato ai sensi del successivo paragrafo 7 della Procedura. Sarà ritenuta valida la comunicazione inviata per iscritto che contenga tutte le informazioni di cui al citato allegato 6. Le modalità di invio alla Società sono indicate nel successivo paragrafo 7 della presente Procedura.

5.3. La Società pubblica le informazioni ricevute ai sensi del punto 5.1, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento e le trasmette contestualmente al meccanismo di stoccaggio autorizzato.

5.4 Le comunicazioni dovute a Consob dai Soggetti Rilevanti per sé e per le Persone Strettamente Legate sono effettuate tramite fax al numero 06/8477757 ovvero messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: internaldealing@consob.it, salva la possibilità per la Consob di individuare ulteriori modalità di comunicazione.

5.5 Le comunicazioni dovute a Consob dai Soggetti Rilevanti di cui al precedente punto 2.1 (i) (ii) per sé e per le Persone Strettamente Legate possono essere effettuate dalla Società purché il Soggetto Rilevante, entro la fine del quarto giorno di mercato aperto dalla effettuazione delle Operazioni, ne faccia apposita richiesta per iscritto al Soggetto Preposto. In tali circostanze la Società effettuerà la suddetta comunicazione nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

5.6 I Soggetti Rilevanti di cui al precedente punto 2.1 (iii) comunicano alla Consob e pubblicano le informazioni sulle Operazioni compiute da loro stessi o dalle Persone Strettamente Legate entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

5.7. Le comunicazioni di cui al punto precedente possono essere effettuate, per conto dei Soggetti Rilevanti ivi indicati, dalla Società, a condizione che, previo accordo, tali Soggetti Rilevanti inviino al Soggetto Preposto le informazioni sulle Operazioni compiute da loro stessi o dalle Persone Strettamente Legate con congruo anticipo rispetto ai termini indicati al paragrafo 5.6. In tal caso La Società effettuerà le suddette comunicazioni nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

6. LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI ("BLACK-OUT PERIODS")

6.1. Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deciso, in via di autodisciplina, tenute in considerazione anche le raccomandazioni dell'AMF (organismo di vigilanza dei mercati finanziari francesi), di assoggettare i Soggetti Rilevanti e

le Persone Strettamente Legate ad essi al rispetto di specifici periodi nei quali è fatto divieto di compiere, anche per interposta persona, Operazioni aventi a oggetto azioni emesse dalla Società o altri strumenti finanziari a esse collegati ("Black-out Periods").

6.2. I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ad essi non possono compiere Operazioni sulle azioni della Società o su strumenti finanziari a queste collegati nei seguenti Black-out Periods:

- nei trenta giorni precedenti e fino al momento dell'avvenuta diffusione al pubblico degli esiti delle riunioni consiliari della Società nelle quali sono esaminati il progetto di bilancio e la relazione finanziaria semestrale;□
- nei quindici giorni precedenti e fino al momento dell'avvenuta diffusione al pubblico degli esiti delle riunioni consiliari della Società nelle quali sono esaminati i resoconti intermedi di gestione.

6.3. Il Consiglio di Amministrazione della Società si riserva la facoltà di vietare o limitare il compimento di Operazioni da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate anche in altri periodi dell'anno.

6.4. Il Consiglio di Amministrazione si riserva altresì di determinare, in circostanze eccezionali adeguatamente motivate, la sospensione del suddetto obbligo.

7. SOGGETTO PREPOSTO AL RICEVIMENTO, ALLA GESTIONE E ALLA DIFFUSIONE AL MERCATO DELLE INFORMAZIONI

7.1 Il Soggetto Preposto al ricevimento, gestione e diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni è individuato dalla Società nel titolare della Funzione di Chief Financial Officer.

7.2. Le comunicazioni da parte dei Soggetti Rilevanti alla Società devono essere effettuate per iscritto mediante la compilazione, in ogni sua parte, dello schema di cui all'Allegato 6 del Regolamento Consob, da inviarsi al Soggetto Preposto come sopra individuato, con una delle seguenti modalità:□

- a mezzo telefax al numero: +39 0437982421,
- a mezzo messaggio di posta elettronica all'indirizzo: caterinadebernardo@fedon.it,
- consegna a mano presso la sede amministrativa e operativa della Società avente indirizzo Via dell'Industria, 9 - 32010 Pieve d'Alpago (BL), in tal caso il Soggetto Preposto rilascia al Soggetto Rilevante copia della comunicazione ricevuta sottoscritta e datata a valere come ricevuta.□

7.3 In ogni caso, il Soggetto rilevante è tenuto a dare preavviso telefonico dell'invio della comunicazione al Soggetto Preposto al numero +39 04379823.

7.4 In caso di successive modifiche delle modalità di comunicazione, il Soggetto Preposto provvederà tempestivamente ad informare i Soggetti Rilevanti.

7.5 Il Soggetto Preposto pubblica con le modalità di cui all'Allegato 6 del Regolamento Emittenti le informazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento. Dette informazioni vengono inoltre inserite a cura del Soggetto Preposto nel sito internet della Società, nella sezione denominata Investor Relations.

8. MODALITÀ DI ADOZIONE E DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA

8.1. La presente Procedura, così come eventuali modifiche o integrazioni, è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società.

8.2. Il Soggetto Preposto invia la presente Procedura ai Soggetti Rilevanti mediante specifica comunicazione scritta da trasmettere con modalità cartacea o elettronica.□

9. SANZIONI

In caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al presente documento, la Consob può applicare, ai sensi dell' art. 193 del TUF, una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 (cinquemila) a Euro 500.000 (cinquecentomila) nei confronti dei responsabili.

L'abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale (artt. 184, comma 3-bis e 185, comma 2-bis, TUF) e amministrativa (artt. 187-bis e 187-ter TUF) nei confronti di coloro che hanno commesso tali illeciti e possono, altresì, dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della Società (artt. 187-*quinquies* TUF e 25-*sexies* D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231).

Inoltre, l'inosservanza, da parte degli Amministratori della Società, delle disposizioni della presente Procedura, che dovessero determinare un inadempimento, da parte della Società, delle disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia può comportare l'applicazione, nei confronti della stessa Società di sanzioni di varia natura (richiamo privato, applicazione di una sanzione pecuniaria, revoca dell'ammissione delle Azioni all'AIM Italia, pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria).

Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società o una Controllata dovesse incorrere in sanzioni pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.

In ogni caso, la violazione delle disposizioni della presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'Autorità Giudiziaria o da Borsa Italiana S.p.A., può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e dalle Controllate.

Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.

Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento.

ALLEGATO 1

Dichiarazione di accettazione delle disposizioni di cui alla “Procedura Internal Dealing” adottata ai sensi degli articoli 152-sexies e seguenti del Regolamento Emittenti.

Il sottoscritto _____, nato a _____, residente in _____, Via _____, nella propria qualità di _____, preso atto di essere incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti e di essere destinatario degli obblighi di comunicazione di cui alla “Procedura Internal Dealing” predisposta ai sensi degli articoli 152-sexies, e seguenti del Regolamento Emittenti, dichiara di aver ricevuto copia del citato documento, di averne compiuta conoscenza, di accettarne i contenuti e di renderli noti alle Persone Strettamente Legate.

Luogo e data Firma

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, il sottoscritto presta specifico consenso al trattamento dei dati personali richiesti in applicazione delle disposizioni della “Procedura Internal Dealing” predisposta ai sensi degli articoli 152-sexies e seguenti del Regolamento Emittenti.

Firma
